PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE VIABILITA'
Ufficio delimitazioni centri abitati, classificazione, declassificazione, dismissioni strade

Bordino

www.provincia.torino.it

Prot. n. 821171
Struttura mittente: HD2
T.C. 12.05

Torino, 26 OTT. 2009

All'Ufficio Tecnico del
Comune di Leinì
Piazza Vittorio Emanuele II, 1
10040 – LEINI'

Al Dirigente del
Servizio Esercizio Viabilità
Dott. Ing. Sandra Beltramo
c.so G. Lanza 75
10131 - TORINO

Oggetto: Verbale di consegna (Art. 4 comma 6 del D.p.r. 495/1992 e s.m.i.)
Trasmissione copia.

Con la presente, si invia un originale con la relativa planimetria del verbale sottoscritto in data 23/10/2009, di consegna delle strade provinciali ricadenti nel centro abitato del Comune di Leinì

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
Geom. Calogero BORDINO

Il Direttore dell'Area Viabilità
Dott. Ing. Dario MASERA

CORSO GIOVANNI LANZA 75 – "padiglione B" 10131 TORINO - TEL. 011 8613233-3042 - FAX 0118613346 E-MAIL: calogero.bordino@provincia.torino.it

- Modello di verbale di consegna s.p. per Comuni con c.a. > 10.000 ab.

VERBALE DI CONSEGNA
(art. 4, comma 4 e 6, del D.p.r. 495/1992 e s.m.i.)

****

Oggetto: Verbale di consegna **al Comune di Leinì** (centro abitato avente popolazione superiore a 10.000 abitanti) delle Strade Provinciali n. 10 di Caselle, n. 17 di Leinì, n. 40 di San Giusto, n. 267 di Lombardore, con relative fasce di pertinenza, per parte di tracciato all'interno del centro abitato. (dismissione ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e art. 4, comma 4 e 6, del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.).

****

Il giorno **ventitrè** del mese di **ottobre** dell'anno 2009, alle ore **10.30**, tra

- la **Provincia di Torino**, rappresentata per il presente atto dal Geom. Calogero Bordino, Responsabile dell'Ufficio Classificazione e Dismissioni Strade;

- e il **Comune di Leinì** rappresentato per il presente atto dal Geom. Franco Benedini, Responsabile del Settore LL.PP

Si accerta quanto appresso:

Premesso che:

1. le disposizioni introdotte dall'art. 2 del nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e dall'art. 4 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610, disciplinano le declassificazioni delle strade di uso pubblico ed i passaggi di proprietà tra gli Enti proprietari delle strade;
2. il citato art. 2 del D. Lgs. n. 285/'92 e s.m.i., al comma 7, stabilisce che le strade urbane di scorrimento, di quartiere e le strade locali sono sempre comunali quando siano situate all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti;
3. il citato art. 4 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. ai comma 4 e 6 stabilisce che i tratti di strade provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della Giunta comunale con la quale si procede alla delimitazione medesima;
4. l'art. 8 del "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali" – esecutivo ai sensi di legge in seguito ad approvazione con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 – 510617/2004 del 1 marzo 2005 – dispone che:

a. le strade non classificate come provinciali e le strade provinciali declassificate in strade regionali o comunali possono essere dismesse dal demanio o dal patrimonio indisponibile con deliberazione del Consiglio Provinciale, anche contestualmente alla loro classificazione;
b. a seguito della dismissione la struttura competente provvede alla consegna della strada al nuovo ente proprietario mediante apposito verbale di consegna;

5. l'art. 3 del Codice della Strada, comma 21, definisce la fascia di pertinenza come la striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale, la quale è parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada;

Dato atto:

- che l'art. 4 del D.Lgs. 285/1992 introduce l'obbligo per tutti i Comuni di procedere alla delimitazione del centro abitato, con deliberazione della giunta comunale, scortata da idonea cartografia;
- che l'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 495/1992, stabilisce le finalità cui è preordinata la deliberazione della giunta comunale di cui al punto precedente;
- che il Comune di Leinì presenta un centro abitato con una popolazione superiore a 10.000 abitanti e pertanto, rientrante nella categoria a favore della quale è prevista per legge la dismissione delle parti del tracciato stradale provinciale ricompreso all'interno della perimetrazione del centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285;
- che il Comune di Leinì con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 05/06/1998, esecutiva ai sensi di legge, corredata da cartografia esplicativa riportante lo stato di fatto a quel momento, nonché l'ubicazione di inizio e fine centro abitato, aveva provveduto a delimitare il centro abitato secondo quanto disposto dalle norme introdotte dal nuovo Codice della Strada ossia art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 nonché art. 5 del D.P.R. n. 495/1992;
- che il Comune di Leinì in data 29/05/2005 ha inviato una modifica alla perimetrazione adottata con D.G.C. n. 94 del 06/05/2004
- che la Provincia di Torino in data 09/11/2005 ha inviato le proprie osservazioni alla D.G.C. n. 94 del 06/05/2004, con richiesta di rivedere la delimitazione limitatamente al tratto della sp012 del Fornacino, alle quali (osservazioni) il Comune con nota 23168 del 12/12/2005 ha risposto che non ritiene rivedere la delimitazione del centro abitato in quanto la medesima risponde ai dettami dell'art. 3 punto 8 del C.d.S.

Considerato che la Provincia di Torino, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 478501/2005 del 07/02/2006, provvedeva a declassificare e dismettere al Comune di Leinì, le Strade Provinciali, con le relative fasce di pertinenza, per la parte di tracciato all'interno del centro abitato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e art. 4, comma 4 e 6, del D.P.R. 495/1992 e s.m.i..

Attesa la necessità di dare esecuzione, ai sensi del sopra citato art. 2 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285, nonché art. 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada n. 495/1992 alle procedure per la **dismissione** al Comune di Leinì del tracciato stradale sopra indicato, con le relative fasce di pertinenza.

Visti:

- l'art. 2 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- l'art. 4 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- la L.R. 21.11.1996, n. 86 con la quale sono state delegate alle Province ed ai Comuni le funzioni in materia di classificazione e declassificazione delle strade provinciali e comunali esistenti e di nuova costruzione;
- la Legge Regionale 15 marzo 2001, n. 5 "recante modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Ritenuto di procedere alla dismissione e alla consegna al Comune di Leinì delle seguenti strade provinciali, individuate sulla base delle progressive amministrative:

- Sp n. 10 di Caselle dalla progr. Km. 8+700 alla progr. Km. 10+000
- Sp n. 12 del Fornacino dalla progr. Km. 5+000 alla progr. Km. 7+850
- Sp n. 12 diramazione 2 dalla progr. Km. 2+050 alla progr. Km. 2+226
- Sp n. 12 diramazione 3 dalla progr. Km. 0+000 alla progr. Km. 0+305
- Sp n. 16 di San Maurizio dalla progr. Km. 0+000 alla progr. Km. 0+600
- Sp n. 17 di Leinì dalla progr. Km. 8+100 alla progr. Km. 9+000
- Sp n. 40 di San Giusto dalla progr. Km. 0+000 alla progr. Km. 1+730
- Sp n. 226 della Cascina Rubiana dalla progr. Km. 0+000 alla progr. Km. 1+200
- Sp n. 267 di Lombardore dalla progr. Km. 10+936 alla progr. Km. 15+600
- Sp n. 267 raccordo 2 dalla progr. Km. 0+000 alla progr. Km. 0+093

Vista la nota prot. 11257 del 12/05/2008 del Comune di Leinì trasmessa via fax con la quale viene evidenziata, per motivi compatibili alle scarse risorse economiche di cui dispone al momento l'Ente Comunale, la disponibilità del Comune a prendere in carico alcune delle strade provinciali dismesse con Delibera del Consiglio Provinciale n. 478501/2005 del 07/02/2006 e precisamente:

- Sp n. 10 di Caselle dalla progr. Km. 8+700 alla progr. Km. 10+000
- Sp n. 17 di Leinì dalla progr. Km. 8+100 alla progr. Km. 9+000
- Sp n. 40 di San Giusto dalla progr. Km. 0+000 alla progr. Km. 1+730
- Sp n. 267 di Lombardore dalla progr. Km. 12+975 alla progr. Km. 14+140 (rotatorie escluse)

Appurato che nell'incontro tra le due Amministrazioni avvenuto il 16/09/2009 nei locali provinciali di C.so G. Lanza 75 e a cui sono stati presenti: l'Assessore alla viabilità della Provincia, il Sindaco del Comune di Leinì, nonché i tecnici di entrambi gli Enti, si è concordato di procedere in prima battuta alla consegna delle strade richieste e con successivo verbale alla consegna al Comune di Leinì delle rimanenti strade elencate nella D.C.P. n. 478501/2005 del 07/02/2006.

Tutto ciò premesso e considerato;

si dà atto

1. che le parti, verificati i tratti di strada sopra indicati e riscontrando alcune imprecisioni nella D.C.P. n. 478501/2005 del 07/02/2006, nonché nelle tavole cartografiche allegate alla stessa riportano qui di seguito l'esatta estensione e individuazione delle strade Provinciali, e delle relative fasce di pertinenza, da dismettere, per legge, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e art. 4, comma 4 e 6, del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.:

- Sp n. 10 di Caselle dalla progr. Km. 8+510 alla progr. Km. 10+055
- Sp n. 17 di Leinì dalla progr. Km. 7+855 alla progr. Km. 9+082
- Sp n. 40 di San Giusto dalla progr. Km. 0+000 alla progr. Km. 1+765
- Sp n. 267 di Lombardore dalla progr. Km. 12+975 alla progr. Km. 14+140 (rotatorie escluse)

2. che la dismissione dei tratti di strada provinciale e delle relative fasce di pertinenza, di cui in oggetto, viene effettuata nello stato di fatto in cui si trova, senza ulteriori oneri per la Provincia di Torino;
3. che i restanti tratti di strade provinciali declassificati e dismessi con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 478501/2005 del 07/02/2006 verranno consegnati con successivo verbale;
4. di trasferire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e art. 4, comma 4 e 6, del D.P.R. 495/'92 e s.m.i., in capo al Comune di Leinì, la titolarità della proprietà delle strade provinciali e delle relative fasce di pertinenza di cui all'oggetto, con tutti i diritti, i doveri, le responsabilità, gli obblighi, gli oneri, le facoltà, i poteri ed i compiti da essa derivanti e previsti dal Codice della Strada per gli enti proprietari della strada, compresi la manutenzione e la gestione della stessa;

Il presente verbale - redatto in n. 3 (tre) copie - corredate dalle relative planimetrie, risulta composto da n. 4 pagine e previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli interessati.
Delle tre copie redatte in originale: una viene consegnata al Rappresentante Comunale; una trattenuta agli atti del Servizio Programmazione Viabilità; una trasmessa al Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Leinì li, 23 ottobre 2009

Per il **Comune di Leinì:**
Geom. Franco Benedini, Responsabile del Settore LL.PP
Firma _____.

Timbro dell'Ente _____.

Per la **Provincia di Torino**:
Geom. Calogero Bordino, Responsabile dell'Ufficio Dismissione e Classificazione Strade
Firma _____

Il Direttore dell'Area Viabilità, Dott. Ing. Dario Masera,
Firma _____

Timbro dell'Ente _____.